



A tutti gli Iscritti  
all'Albo degli Avvocati di Trento

Trento, 1 giugno 2022

PARERE DI CONGRUITÀ PER RIMBORSO SPESE IMPUTATI ASSOLTI

Care Colleghe, cari Colleghi,

come noto, è stato di recente pubblicato il decreto del Ministero della Giustizia con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi previsti dall'art. 1 della legge n. 178/2020, che ai commi 1015, 1018 e 1022 prevede che all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, deve essere riconosciuto il rimborso delle spese legali, nei limiti indicati dalla norma (attualmente pari a 10.500 euro lordi).

L'art. 3 del decreto medesimo prevede espressamente che la relativa istanza debba contenere *"l'attestazione che l'importo di cui si chiede il rimborso è stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine"* (art. 3, comma 3, lettera h) e che alla stessa debba essere allegato *"il parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati"* (art. 3, comma 4, lettera g).

L'art. 6 prevede inoltre espressamente che *"Con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nell'anno 2021, in deroga all'art. 3, comma 5, del presente decreto, le istanze potranno essere presentate a partire dal 1° marzo 2022 e **fino al 30 giugno 2022**"*.

Onde consentire una rapida evasione delle richieste di opinamento delle parcelle avanzate ai fini di tale rimborso (ed in particolare di quelle necessarie alle domande da presentare prima del 30 giugno 2022), il Consiglio, previa espressa rinuncia da parte dell'assistito che sottoscriva l'istanza predisposta sulla base del modello allegato, emetterà il parere richiesto senza dare preventiva comunicazione all'assistito medesimo dell'apertura del relativo procedimento.



Come per le liquidazioni ordinarie, alla domanda in bollo da € 16,00 dovranno essere allegate breve relazione sull'attività svolta, la parcella analitica da liquidare e il fascicolo di studio.

Nel caso in cui tra avvocato e assistito sia stato pattuito un accordo scritto sul compenso, il Consiglio, non potendosi esprimere sulla congruità dello stesso, ricorrendone i presupposti si limiterà a dichiarare la conformità del compenso richiesto a quello pattuito per iscritto con l'assistito ai sensi dell'art. 13, comma 3 L. 247/2012, precisando, ove possibile, che lo stesso non supera quello liquidabile in applicazione del D.M. 55/2014 recante i parametri per la determinazione dei compensi forensi.

Il costo della liquidazione è determinato nel 2% dell'importo oggetto di liquidazione, con la precisazione che, ove lo stesso superi il limite previsto per il rimborso, la quota dovuta verrà comunque parametrata a tale importo massimo.

Cordiali saluti.

- Michele Russolo -